



Comune di **SAN PIETRO IN CASALE**

Provincia di Bologna

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 26 dell'8 maggio 2020

Oggetto:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. ACCESSO A SPECCHI D'ACQUA PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA

Soggetti destinatari:

MOTO D'ORDINE

IL SINDACO

PEZZOLI CLAUDIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

IL SINDACO

Tel. 051 66.69.523 fax 051 81.79.84
sindaco@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Ordinanza 0000026

San Pietro in Casale, 08/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19.

ACCESSO A SPECCHI D'ACQUA PER ATTIVITA' DI PESCA SPORTIVA.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" che prevede all'art. 1 comma 1 lettera che vieta l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 75 del 06/05/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive".

Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 24 del 04/05/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19-Accesso in parchi e giardini pubblici".

Visti:

- L'art. 50 comma 5) del D.Lgs. 18.08.2020 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- Gli art. 8 del Decreto n. 74 del 30/04/2020 e n. 4 del Decreto n. 75 del 06/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna;

Ritenuto Necessario, Definire le modalità di accesso agli specchi d'acqua per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva come previsto dai Decreti del Presidente della Giunta Regione Emilia Romagna n. 74 comma 8 del 30/04/2020 e n. 75 del 06/05/2020 comma 4);

Richiamati nello specifico:

- L'art. 1 commi aa) e bb) del DPCM 26/04/2020;
- l'art. 3 dell'ordinanza n. 75 del 06/05/2020 del Presidente della Giunta Regionale;

DISPONE

che l'accesso agli specchi d'acqua per l'attività di pesca sportiva è consentita alle seguenti condizioni :

- **ACCESSO AGLI SPECCHI D'ACQUA IN FORMA INDIVIDUALE, OVVERO CON ACCOMPAGNATORE PER I MINORI E LO PERSONE NON COMPLETAMENTE AUTOSUFFICIENTI comma f) DPCM 26/04/2020;**
- **DISTANZA TRA OGNI POSTAZIONE DI ALMENO 10 METRI E CON UN NUMERO MASSIMO DI 50 POSTAZIONI;**
- **ORARIO DI ACCESSO DALLE 07,00 ALLE 20,00;**
- **IL RISPETTO DELL'ART. 1 COMMI AA) E BB) DEL DPCM 26/04/2020 E DELL'ART. 3 DELL'ORDINANZA N. 75 DEL 06/05/2020 DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.**

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. si avverte che avverso alla presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR competente, per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg, è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

**IL SINDACO
CLAUDIO PEZZOLI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).